

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2592

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(VIZZINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

*approvato dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)  
della Camera dei deputati nella seduta del 20 dicembre 1990*

(V. Stampato Camera n. 5046)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 gennaio 1991*

---

Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1990.

2. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato, per la durata indicata nel medesimo articolo 10, commi 1 e 5, un ulteriore limite di impegno di lire 55.000 milioni per l'anno 1990.

3. Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990.

## Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1989, n. 234, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla Direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonchè sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttiva e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti».

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 90.000 milioni per l'anno 1990, e in lire 75.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Industria cantieristica ed armatoriale (Direttive CEE n. 81/363 e n. 87/167) (compreso un limite di impegno di lire 95 miliardi)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.